

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART 444 CPC

L'avv. Concetta Di Bella,

, propone ricorso

Avverso

la cartella di pagamento n 29520160030973561000 di € 3.774,12 oltre accessori, [All. 1] emessa da Riscossione Sicilia spa, nella qualità di agente di Riscossione per conto e nell'interesse dell'ente impositore Cassa di previdenza e Assistenza Forense (di seguito denominata "Cassa Forense"), notificata in data 17 gennaio 2017 a mezzo pec

FATTO

La cartella impugnata contiene il ruolo emesso per l'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio relativo all'anno 2014 a carico della ricorrente, ruolo reso esecutivo in data 22.11.2016.

La ricorrente è iscritta all'albo degli Avvocati di Messina dal 12.10.1991.

Nell'anno 1996 richiedeva l'iscrizione alla Cassa Forense che le veniva riconosciuta a far data dal 1.1.1996 sino al 16.3.2004, data a decorrere dalla quale la Cassa deliberava la sua cancellazione d'ufficio per mancato raggiungimento dei minimi reddituali con conseguente restituzione dei contributi versati.

L'Avv. Di Bella manteneva l'iscrizione all'Albo professionale e continuava ad esercitare l'attività professionale con discontinuità a cagione di gravi problemi familiari, non conseguendo i livelli reddituali che avrebbero comportato l'obbligatorietà di una nuova iscrizione alla Cassa.

In forza della legge 31 dicembre 2012, n. 247 la Giunta esecutiva della Cassa Forense nella seduta del 17.12.2014 [All. 2] deliberava l'iscrizione d'ufficio

dell'avv. Di Bella a decorrere dall'anno 2014 ai sensi dell'art. 1 del reg. di attuazione dell'art 21, commi 8 e 9 l. 247/2012.

L'avv. Di Bella, essendo stata negli anni 2013, 2014 percettore di un reddito annuo inferiore ad € 10.300,00, con pec del 27.2.2015 [All. 3] richiedeva l'applicazione dell'art. 9 del Regolamento di attuazione e versava i contributi relativi all'anno 2015 con MAV del 2.3.2015 nella misura di € 833,50 (di cui contributo minimo soggettivo: € 702,50 (½ di € 1.405,00) e contributo di maternità: € 131,00).

Con comunicazione della Cassa inviata a mezzo pec in data 30.9.2015 [All. 4] veniva invitata a generare e stampare i bollettini di pagamento MAV per l'anno 2014 direttamente dal sito internet della Cassa Forense, ma dall'esame della propria posizione si avvedeva che non risultava contabilizzato il contributo versato relativo all'anno 2015 nella misura di € 833,50 mentre risultavano accertati a suo carico per l'anno 2015 e per l'anno 2014 i contributi nella misura di € 3.651,00.

In data 26.10.2015 l'avv. Concetta Di Bella proponeva reclamo avverso la mancata applicazione dell'art. 9 del regolamento attuativo dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012 [All. 5].

Tale reclamo veniva respinto con delibera dell'8.1.2016 del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, comunicata a mezzo pec in data 26.1.2016 [All. 6] che confermava l'accertamento, prevedendone l'impugnabilità ai sensi dell'art. 444 1° comma cpc, avverso il **quale pende ricorso innanzi al Tribunale di Messina iscritto al.....** [All. 7].

Avverso la suddetta Cartella la ricorrente propone impugnazione per i seguenti

MOTIVI

1). Illegittimità dell'iscrizione a ruolo presupposta dalla cartella di pagamento n. 29520160030973561000 per violazione dell'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46, del 1999.

Come già rilevato la ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale Lavoro di Messina l'accertamento confermato dalla delibera dell'8.1.2016 del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense con la quale è stata negata l'applicazione dell'art. 9 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012.

Ne consegue che essendo già stata contestata in giudizio la pretesa ai contributi previdenziali nella misura accertata, la Cassa Avvocati non avrebbe potuto disporre l'iscrizione a ruolo prima di una pronuncia del giudice che la convalidasse in tutto o in parte.

La regola, disposta dall'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46, cit. in tema di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, (*se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice*) obbedisce sia a un principio di economia perché tende ad evitare la moltiplicazione dei giudizi, sia a un principio di logica perché mira al rispetto del dictum giudiziale, sia infine ad un principio di buona amministrazione perché vuole evitare la notifica di atti inutili e vessatori nei confronti di soggetti che si sono difesi in giudizio sulle premesse e sul merito della pretesa (Trib. Ravenna 28 gennaio 2003, ivi, 2003, 1147, con nota di Nodari, Illegittimità dell'iscrizione a ruolo e contestazione dell'accertamento dell' Inps).

Il ruolo di cui alla impugnata odierna cartella è stato, invece, trasmesso

all'agente di riscossione e reso esecutivo in data 22.11.2016, successiva alla notifica del precitato ricorso avente ad oggetto l'accertamento negativo, avvenuta in data 21.4.2016 [All. 8].

Si deve inferire pertanto l'inammissibilità della cartella opposta fino all'accertamento definitivo in merito alla debenza della contribuzione.

2) Nullità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec in modo non conforme alle prescrizioni dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73

La notificazione delle cartelle di pagamento via PEC è stata introdotta dal legislatore con l'art. 38, co. 4, lett. b) - D. L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con Legge n. 122/2010), che ha aggiunto all'art. 26 - D.P.R. n. 602/73, il comma 2.

L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che le cartelle di pagamento possono essere notificate a mezzo posta elettronica certificata, disponendo, peraltro, che in tal caso "non si applica l'art. 149 bis del codice di procedura civile" che a sua volta prescrive: "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

Il che vuol dire che la cartella di pagamento può non essere notificata in forma cartacea ed in sua vece può essere notificato solo il **documento informatico** della cartella medesima. Il formato digitale del file telematico della cartella di pagamento scelto dall'agente della riscossione è una copia per immagine della cartella, la quale proprio per tale motivo doveva essere firmata digitalmente ovvero dichiarata conforme alla stregua delle procedure telematiche che consentono la verifica dell'autenticità del documento formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.Lgs. 82/2005 che garan-

tiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento.

Ne consegue la nullità della notifica della cartella esattoriale in modo non conforme a legge.

3) Nullità della cartella di pagamento e illegittimità della iscrizione a ruolo per mancata notifica diffida. L'impugnata cartella non è stata preceduta da alcun atto di diffida a cura della Cassa Forense; da alcun atto di avviso bonario o atto prodromico.

Il regolamento generale e nello specifico dei contributi Cassa forense dispone che è obbligo inviare diffida entro 60 giorni in caso di omissioni. Nel caso in specie tale obbligo da parte della Cassa non è stato adempiuto determinando una nullità della conseguente cartella.

Il nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 24 ottobre 2014 -Approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 -G.U. Serie Generale n.111 del 15 maggio [All. 9], prevede **all'art. 12** una serie di adempimenti a cui la Cassa non ha ottemperato procedendo direttamente all'iscrizione a ruolo.

Ne consegue che il mancato rispetto della procedura prevista ha comportato che è stato iscritto a ruolo illegittimamente un accertamento non definitivo.

4) Illegittimità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza della pretesa contributiva nella misura quantificata.

Preliminarmente si contesta l'iscrizione a ruolo delle somme irregolarmente accertate stante il diritto della ricorrente all'applicazione dell'art. 9 del regolamento attuativo che prevede il diritto di versare per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, ove percettore di redditi professiona-

li ai fini IRPEF inferiori a € 10.300,00 il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamento.

Per l'applicazione della suddetta norma **pende ricorso innanzi al Tribunale di Messina iscritto al** [All. 7].

%

Ad ogni buon fine, in ogni caso, atteso che, scaduti i periodi temporanei concessi dal Regolamento per le agevolazioni riservate ai percettori di reddito pari ad €. 10.300,00, la ricorrente dovrebbe versare il contributo minimo obbligatorio annualmente fissato dalla Cassa Forense e attualmente pari a circa €. 3.800, così essendo costretta, in difetto a cessare dalla professione di avvocato, si sottopongono all'attenzione del Giudice adito le doglianze successivamente articolate dal punto 5 al punto 11, finalizzate alla rimessione alla Corte Costituzionale della questione di incostituzionalità delle norme censurate e all'avvio della procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per ottenere una corretta pronuncia del diritto dell'Unione con cui la normativa applicata si appalesa in aperto contrasto.

5) Violazione di legge e illegittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 8 e 9, della Legge n. 247 del 2012 per violazione del principio di legalità di cui agli artt. 23, 97, 113 della Costituzione nonché del canone di ragionevolezza della legge di cui all'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 21, comma 9, della legge n. 247 del 2012 conferisce tout court alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi dovuti dai percettori di reddito sotto i parametri reddituali, senza al contempo fissare dei criteri

puntuali e precisi per l'esercizio della normazione secondaria, lasciando, in tal modo, al **mero arbitrio** della Cassa categoriale il potere di fissare un minimo obbligatorio svincolato da qualsiasi parametro di controllo, con conseguente violazione del principio di legalità, i cui parametri normativi di riferimento sono costituiti proprio dagli artt. 97, 23 e 114 Cost.

La determinazione di un contributo obbligatorio c.d. agevolato per i professionisti sotto i parametri reddituali che è riservato solo ai primi anni di esercizio della professione, in quanto successivamente anche professionisti sono assoggettati alla contribuzione ordinaria, è in palese violazione del disposto normativo dell'articolo 21 della legge n. 247 del 2012.

6) Violazione di legge e illegittimità dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 per violazione dei principi comunitari sulla concorrenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e 106 T.F.U.E. e di cui agli artt. 15, paragrafo 1, 16 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché illegittimità costituzionale dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 per violazione dell'articolo 41 della Costituzione nonché degli artt. 2, 3, 4 e 33, comma 5, 41 e 53 della Costituzione.

L'ente di previdenza è composto esclusivamente da rappresentanti del vertice del ceto professionale degli avvocati – atteso che il diritto di elettorato passivo spetta solo agli avvocati con più di dieci anni di regolare e continuativa iscrizione alla Cassa – e sarebbe stato, quindi, condizionato, nel determinare la contribuzione previdenziale, dall'interesse corporativo di limitare l'accesso alla professione, con l'effetto di restringere la concorrenza e, tuttavia, l'assoggettamento delle professioni intellettuali ai principi comunitari sulla

concorrenza vigenti per le imprese rende loro applicabili, per quanto di specifico interesse in questa sede, in particolare proprio il divieto di porre in essere misure restrittive della concorrenza di cui all'art. 106 T.F.U.E.

L'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012 collega, infatti, automaticamente l'iscrizione alla Cassa Forense alla semplice iscrizione all'Albo degli avvocati, facendo nascere conseguentemente e immediatamente l'obbligo del pagamento del contributo previdenziale indipendentemente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito.

Le norme denunciate ledono, peraltro, la dignità morale dei soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale, ma non hanno la possibilità di sostenere gli oneri contributivi fissati dall'ente di previdenza forense, costringendoli, pertanto, a cancellarsi dall'Albo ovvero a non iscriversi ad esso, precludendo loro, quindi, la possibilità di esercitare l'attività professionale e di realizzare in tal modo la propria personalità.

L'art. 33, comma 5, della Costituzione prevede, per l'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate, esclusivamente il requisito dell'abilitazione che si consegue tramite un esame di Stato finalizzato a valutare le capacità intellettuali e la preparazione tecnica dell'aspirante avvocato, con la conseguenza che qualsiasi impedimento o limitazione all'esercizio della professione di avvocato deve ritenersi in contrasto con il citato comma 5 dell'art. 33 Cost.

Non può ritenersi ragionevole una previsione di legge che imponga il versamento di un contributo minimo di elevata entità indipendentemente dalla considerazione del raggiungimento di un adeguato reddito che consenta di adempiere all'obbligo previdenziale unitamente agli altri obblighi fiscali, senza privare al contempo il soggetto del minimo vitale per sopravvivere.

Vi è una mancanza di coerenza logica e teleologica della legge censurata lad-
dove all'art. 1, comma 2, lettera d), afferma che l'ordinamento forense favori-
sce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particola-
re per le giovani generazioni, con criteri di valutazione di merito, e al succes-
sivo art. 3, comma 1, proclama solennemente che l'esercizio della professione
di avvocato deve essere fondato sul giudizio intellettuale rispetto alla conte-
stata disciplina di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 21.

L'obiettivo della norma censurata non sarebbe quello di garantire la pensione
ai nuovi iscritti, ma di produrre uno sfoltimento degli Albi attraverso la can-
cellazione degli avvocati che non raggiungono un reddito sufficiente ad assol-
vere il pagamento del contributo minimo soggettivo e ciò si evincerebbe dal
fatto che il Regolamento attuativo prevede un ampio margine di tempo per da-
re modo agli iscritti agli Albi di cancellarsi.

L'irragionevolezza assurgerebbe al massimo livello solo se si considerasse
che, comunque, il versamento dei contributi è imposto a prescindere da ogni
considerazione relativa all'età del soggetto che si iscrive all'Albo, il quale,
dunque, potrebbe non raggiungere in relazione all'età di iscrizione alla cassa
il numero di anni contributivi necessari per il conseguimento della pensione,
come nel caso della ricorrente.

Il combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'art. 21 viola, inoltre, il principio di
proporzionalità come delineato dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto
il sistema delineato dai predetti articoli stabilisce che chi non ha prodotto red-
dito deve ugualmente corrispondere, mentre chi ha percepito redditi profes-
sionali minimi subisce un sacrificio certamente non proporzionale rispetto al
reddito prodotto, come invece impone il principio di progressività.

Le norme scrutinate violano, inoltre, il disposto artt. 15 paragrafo 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul patrimonio o la nascita, non potendo, pertanto, le condizioni economiche rappresentare un ostacolo e comunque un valido discrimen ai fini della valutazione dei requisiti per l'esercizio della professione di avvocato.

Non è possibile stabilire i tempi occorrenti per l'avvio dell'attività di avvocato, ben potendosi verificare il caso di colui il quale dopo 10 anni di iscrizione all'Albo non trova, nell'attuale congiuntura economica per di più, dei canali di clientela che gli consentano di produrre reddito ovvero di colui che presta la propria attività professionale **a favore di fasce deboli** non ottenendo conseguentemente la remunerazione adeguata.

7) Violazione di legge e conflitto del Regolamento con l'art. 21 della legge n. 247/2012 interpretato in modo costituzionalmente orientato.

L'art. 21 prevede per gli avvocati iscritti ope legis l'adozione di contributi minimi speciali ("contributi nuovi ed autonomi") e non transitori, i quali debbono essere differenziati anche a seconda della preesistente contribuzione per non violare i principi di non discriminazione ed eguaglianza. Il Regolamento attuativo, invece, sottopone tutti gli avvocati iscritti ope legis alla medesima contribuzione salvo agevolazioni transitorie che, oltre ad essere tali, non distinguono in base alla preesistente contribuzione avvenuta in favore di Cassa Forense, penalizzando ingiustamente gli uni a vantaggio degli altri.

Nel Regolamento, per gli iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali (determinati in applicazione della L. n° 576/80) non sono stati stabiliti speciali "minimi contributivi" connotati dalla stabilità, ma, per quanto svinco-

lati dall'età, sono state stabilite solo alcune agevolazione transitorie (cioè legate a periodi di tempo limitati) e comunque limitate solo ad alcune voci di contribuzione e, quindi, il Regolamento sottopone tutti gli iscritti, una volta pervenuti "a regime", alla medesima contribuzione, senza differenziare affatto i contributi minimi, se non in via del tutto transitoria.

Non sarebbe, inoltre, conforme all'art. 33 della Cost. nonché ai principi comunitari sulla concorrenza l'introduzione di specifici requisiti ulteriori rispetto all'Esame di Stato (continuità, prevalenza etc. di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 247/2012) come condizione per l'esercizio della professione non solo per chi si iscrive dopo l'entrata in vigore degli stessi, ma anche per chi era iscritto prima.

8) Violazione di legge e conflitto dei commi 8 e 9 dell'art. 21 del Regolamento con il principio comunitario sulla libera concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFU.

Premesso che per il TUE, è "imprenditore" anche il professionista, cittadino europeo, che ha diritto a concorrere sul mercato in condizioni di pari opportunità e non discriminazione rispetto a color che offrono gli stessi servizi al pubblico, il Regolamento, sottoponendo tutti gli avvocati iscritti ope legis alla medesima contribuzione, viola il principio di pari concorrenza tra gli operatori del settore (c.d. "workable competition") introducendo un "ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva" e una penalizzazione ingiusta per alcuni con indebito vantaggio per altri.

La ricchezza sottratta ai ricorrenti che si trovano in condizioni minori, ma "resistono sul mercato", viene impiegata per migliorare diametralmente e senza un ragionevole motivo la situazione economica di tutti gli avvocati che perce-

piscono invece maggiori guadagni, offrendo così loro un “premio” del tutto irragionevole, che altera la concorrenza a loro esclusivo vantaggio, consentendo loro, sia pure potenzialmente, introiti maggiori.

Tale sperequazione è resa ancora più stridente dal fatto che la legge. 20 settembre 1980, n. 576, all’art. 21, comma 1, prevedeva la restituzione dei contributi soggettivi e i minimi, versati dall’avvocato qualora costui, malauguratamente, non avesse raggiunto i requisiti contributivi per ottenere la pensione.

Ebbene questa norma purtroppo è stata abolita dall’art. 4 del regolamento generale di Cassa Forense, che ha posto il divieto di restituire i contributi versati, con la possibilità per l’iscritto di ottenere una pensione contributiva con almeno cinque anni di contributi versati (cd contributi silenti).

L’obbligo di contribuzione richiesto alla ricorrente non è adeguato alla sua situazione economica, non le consentirà di recuperare nel tempo la contribuzione mancante e la destinerà, in ogni caso, al momento del pensionamento, qualora resistesse, a vedersi liquidare la pensione contributiva non integrata al trattamento minimo già prevista nel regolamento di Cassa Forense.

9) Violazione di legge e eccezione di incostituzionalità dell’art. 21 della legge n. 247/2012 per conflitto con gli artt. 3, comma 2, 4 ultimo comma, 33 e 117 Cost.

L’interpretazione dell’art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012 preferibile e costituzionalmente orientata è quella secondo la quale tutti gli avvocati hanno il diritto di permanere nell’unico sistema previdenziale, sia quelli che rientrano nei parametri stabiliti ex L. n. 576/1980, sia quelli che non vi rientrano, con pari dignità professionale e pari diritto a restare nel “mercato”.

10) Violazione di legge e violazione del principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 della Costituzione e violazione dei Trattati U.E. e E.D.U.

Anteriormente alla riforma forense l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa Forense era previsto esclusivamente a carico dei professionisti con redditi al di sopra dei 10 mila euro. Risulta, pertanto, irragionevole, specie in un momento storico attraversato da una gravissima crisi economica, la scelta del legislatore che ha aggravato la tenaglia contributiva a carico delle fasce deboli dei legali italiani, in nome del principio di equilibrio di bilancio della Cassa Forense.

Costringere chi ha un reddito basso a farsi carico di un contributo fisso seppur **(edulcorato) al "minimo", rappresenta un'evidente violazione del principio di proporzionalità e progressività contributiva previsto dall'art.53 Cost., oltre che un chiaro tentativo di determinare già oggi ex lege una classe di avvocati che beneficerà di un contributo da pensione sociale, ben al di sotto della soglia di povertà.**

Il legislatore continua a considerare disoccupato chiunque percepisca un reddito inferiore a € 4.800,00 lordi annuali e non si comprende come si possa obbligare un avvocato tecnicamente disoccupato al pagamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al reddito dichiarato, pena la cancellazione dall'Albo, anche se a seguito di procedimento disciplinare.

Detta cancellazione, peraltro, confligge con i principi costituzionali italiani ed europei che prevedono la libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza senza alcuna discriminazione e l'accesso alla professione previo superamento del solo Esame di Stato, quale unico presupposto per ottenere l'abilitazione.

Non è pensabile scaricare le conseguenze del calo del fatturato della professione sulle fasce più deboli utilizzando l'escamotage della contribuzione previdenziale obbligatoria, pena la cancellazione dall'Albo.

Sarebbe stato, pertanto, più opportuno mantenere una soglia di esenzione per i redditi bassi ed una imposizione contributiva fondata sul criterio della proporzionalità al reddito prodotto e l'art. 21, comma 9, facoltizzava Cassa Forense in tal senso.

Il predetto Regolamento, in combinato disposto con il nuovo codice deontologico forense, imporrebbe un obbligo di successo professionale che non ha, e non può avere, alcuna giustificazione plausibile e men che meno la tutela di un pubblico interesse, in quanto la sanzione della censura /sospensione/ /cancellazione/radiazione non sarebbe imputabile a indegnità ma solo a un insuccesso economico incolpevole che colpirebbe in specie i neoavvocati, le donne avvocato e gli avvocati con clientela socialmente fragile.

11) – Eccesso di potere e violazione di legge per difetto di motivazione e violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali, discriminazione vietata dal Diritto Europeo.

Nel rapporto previdenziale, intanto vi può essere l'obbligo all'iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell'Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico – finanziaria di lungo periodo e, tuttavia, l'ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla legge n. 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, redditività, volume d'affari e rendimento del patrimonio dell'Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento, quando, invece, la redditività e il volume d'affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni '90.

Non vi è, pertanto, alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro

concesse e ciò proprio perché il sistema non regge dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio.

Per tutti i motivi sopra esposti,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia così provvedere in via preliminare:

SOSPENSIVA

Ritenuta la violazione del **disposto dell'art. 24, 3 comma dell'art. 24 dlgs n. 46 del 1999** si chiede che contestualmente alla fissazione dell'udienza di comparizione venga **disposta la sospensione dell'esecutorietà della cartella opposta 29520160030973561000.**

1) Preliminarmente, verificato il rapporto di continenza tra l'odierno giudizio e quello iscritto al n....., Giudice, adottare i provvedimenti consequenziali di cui all'art. 39 cpc.

2) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, rimettere con ordinanza alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità dell'art. 21 comma 8, 9 e 10 della L. 31/12/2012 n. 247, e del connesso e consequenziale art. 2 del Regolamento Contributi emanato dalla Cassa Forense (sia ante che post 2013) che stabilisce un contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da ogni e qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto, emanando in tal senso gli opportuni provvedimenti,

3) ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei Regolamenti dei contributi emanati da Cassa Forense, per la verifica della loro conformità rispetto all'art. 15 comma 1 e dell'art. 21 comma 1 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell'Unione Europea, e ciò ai sensi dell'art. 267 TFUE,

4) nel merito accogliere la presente impugnazione annullando la Cartella impugnata per i vizi lamentati.

5) accertare e dichiarare che l'Avv. Concetta Di Bella ha diritto di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio, sotto l'imperio della vigente normativa, in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del Regolamento di attuazione dell'art 21 commi 8 e 9 legge n. 247/2012 per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi a decorrere dall'anno 2014, di iscrizione d'ufficio alla Cassa;

6) con vittoria di spese e compensi anche ai sensi dell'art. 96 cpc tenuto conto della violazione dell'art 24, 3 comma, dlgs n 46 del 1999.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di 3.774,12 ma la controversia gode dell'esenzione dal contributo unificato per reddito inferiore ai limiti di € 11.528,41 x 3.

Messina 3 febbraio 2017